

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Quiescenza
Contenuto	dr Gori Emanuele - Richiesta mantenimento in servizio

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	OCCHIOLINI GINEVRA
Struttura	SOC TRATTAMENTO GIURIDICO PREVIDENZA
Direttore della Struttura	OCCHIOLINI GINEVRA a.i.
Responsabile del procedimento	CECCHI PAOLA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

Premesso che l’art. 22 della Legge 183/2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09/11/2010 riformulando il comma 1 dell’art. 15-nonies del Decreto Legislativo 502/92 ha previsto che “*il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigente medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anni di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti*”;

Vista la Nota Operativa n. 56 emanata dalla Direzione Centrale Previdenza dell’ex Istituto nazionale previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche in data 22/12/2010 in relazione alla disposizione di cui sopra, che si sofferma in particolare sulla locuzione “servizio effettivo”, ritenendo siano da ricomprendersi in esso tutte le attività lavorative effettivamente rese ed opportunamente riconosciute e/o ricongiunte ad eccezione dei periodi valorizzati attraverso riscatto e correlati a titoli di studio ma non, appunto, ad attività effettivamente rese;

Visto che con la riforma previdenziale introdotta con la Legge 214 del 22/12/2011, sono stati innalzati i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio ed è stata contestualmente confermata la vigenza dell’istituto del mantenimento in servizio oltre tale limite;

Visto inoltre che il D.L. 90/14 convertito con Legge 114/14 all’art. 1 non ha disposto l’abrogazione del suddetto art. 15 nonies del Decreto legislativo 502/92 così come modificato dall’art. 22 della legge 183/10;

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 17/12/2024 prot 76228, con la quale il dr Gori Emanuele – Dirigente Medico direttore di struttura complessa a tempo indeterminato, attualmente in conservazione del posto per incarico di Direttore Sanitario presso altro Ente, ha chiesto di proseguire il servizio oltre la data di raggiungimento del limite di età ai sensi dell’art. 15-nonies del Decreto legislativo 502/92, così come modificato dall’art. 22 della Legge 183/2010;

Verificato, in base alla documentazione agli atti del fascicolo personale, che il dr. Emanuele Gori maturerà il 40° anno di servizio effettivo in data successiva al compimento del 70° anno di età anagrafica;

Considerate le esigenze organizzative e funzionali dell’Azienda, volte a garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi nel quadro del generale riassetto della stessa, nonché la particolare esperienza professionale acquisita dal dr. Gori Emanuele, nello specifico ambito di attività;

Considerato che la permanenza in servizio non è subordinata, nel caso in questione, in quanto Direttore di Struttura Complessa, ad alcuna valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, come si evince dal combinato disposto dell’art. 22 della Legge 183/2010 e dell’art. 1, co5, del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/14;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Cecchi Paola in servizio presso la SOS Gestione Giuridica del Personale;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. Di accogliere la domanda del dr. Gori Emanuele – Dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda con il profilo professionale di Dirigente Medico direttore di struttura complessa, in conservazione del posto per incarico di Direttore Sanitario presso altro Ente, acquisita al prot al n. 3571 del 21.01.2025, con la quale lo stesso ha chiesto il mantenimento in forza presso questa Azienda oltre la data stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, ai sensi dell'art. 22 della legge 183/10.
2. Di stabilire che la permanenza in servizio del dr. Gori Emanuele, si protrarrà fino alla data di raggiungimento del 70° anno di età anagrafica, in quanto il requisito di 40 anni di servizio effettivo vengono maturati in data successiva, e cioè fino al 31/08/28 .
3. Di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento il presente atto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer per opportuna conoscenza.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge Regione Toscana n. 40 del 24.08.2005 e smi, nonché di pubblicare il presente atto all'Albo a norma di legge.

IL DIRETTORE
Dipartimento Risorse Umane
Dr.ssa Ginevra Occhiolini